

Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni e delle Consulte di Settore

TITOLO I

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituito il Registro Comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini dell'articolo 19, comma 3, dello Statuto comunale di Capua.
2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento del Registro Comunale delle Associazioni, le forme di partecipazione delle Associazioni alla vita amministrativa del Comune e i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.
3. Il Registro e articolato nei seguenti settori di attivita:
 - Settore culturale (promozione delle attivita culturali, artistiche, educative e del patrimonio storico ed artistico)
 - Settore ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento al Fiume Volturno e ai Monti Tifata)
 - Settore solidarieta (sviluppo e promozione del volontariato sociale e tutela dei diritti dei cittadini).
4. E' istituito lo sportello per le Associazioni, presso l'Ufficio Affari Generali del Comune di Capua, per la gestione del Registro Comunale a la cura dei rapporti con le associazioni.

Articolo 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi al Registro Comunale tutte le associazioni formalmente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Capua che:
 - a) Non abbiano finalita di lucro;
 - b) Si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - c) Abbiano un ordinamento interno a base democratica e organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
 - d) Svolgano attivita riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'Articolo 1;
 - e) Operano nel territorio di Capua da almeno 1 anno.
2. Hanno diritto di iscriversi al Registro Comunale – anche in parziale deroga al comma 1 – le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro della Regione Campania istituito con Legge Regionale n. 9 del 1'8 febbraio 1993 cosi come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 7 agosto 1996, le Cooperative Sociali, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS e che sia comunque operante, in maniera continuativa, nel territorio comunale a favore della comunita locale.

Articolo 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro Comunale e concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilita per quel che attiene la veridicita delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata allo Sportello per le Associazioni su apposito modulo predisposto dal medesimo Ufficio e richiedente:
 - a) La denominazione ufficiale dell'Associazione;
 - b) Gli ambiti del Registro Comunale per cui si chiede l'iscrizione (massimo due);
 - c) Una breve relazione delle attivita svolte nei precedenti dodici mesi;
 - d) Le generalita del rappresentante legale dell'Associazione;
 - e) L'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni;
 - f) La dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2.

3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

4. Contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni, le realtà associative interessate potranno presentare domanda per l'ammissione alle Consulte di settore (in numero massimo di due), distinte per i settori di attività in cui è articolato il Registro, indicando il nominativo del/i loro rappresentante/i.

5. alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

Articolo 4 – ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione è valutata dal Funzionario dell'Ufficio presso cui è attivato lo Sportello delle Associazioni, il quale esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità entro quarantacinque giorni dalla presentazione.

2. Il Funzionario può richiedere l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 3 ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il Funzionario si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

4. Se la domanda è accolta l'Associazione viene iscritta immediatamente al Registro Comunale.

5. In caso di non accoglimento della domanda, l'Ufficio ne comunica le motivazioni. In tal caso l'Associazione può presentare ricorso, entro trenta giorni, avverso l'esclusione direttamente al Segretario Comunale e all'organismo di garanzia costituito dai coordinatori delle consulte tematiche.

Articolo 5 – EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro da parte delle Associazioni:

a) È condizione per far parte delle Consulte di settore; non è tuttavia ammessa la partecipazione della stessa Forma Associativa a più di due Consulte;

b) Da priorità per poter assumere in gestione servizi comunali di rilevanza sociale, culturale, educativa e ricreativa;

c) È condizione per poter fruire dell'uso agevolato di immobili comunali da adibire a proprie sedi o di altre strutture comunali.

Articolo 6 – AGGIORNAMENTO

1. Le Associazioni iscritte al Registro Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Sportello delle Associazioni ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, entro quarantacinque giorni dal verificarsi della variazione.

2. Ogni due anni, a partire dalla data di iscrizione al Registro Comunale, le Associazioni iscritte devono presentare allo Sportello delle Associazioni una relazione delle attività svolte, le eventuali convenzioni stipulate con gli Enti pubblici o privati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. Decorso il biennio senza che alcuna delle Associazioni abbia provveduto all'inoltro della prevista relazione, il Funzionario competente provvede a notificare al legale rappresentante dell'Associazione inadempiente specifico atto di diffida, assegnando un termine di giorni 30 (trenta) per l'ottemperanza.

3. Tutte le comunicazioni scritte dalle Associazioni all'Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal responsabile dell'Associazione.

Articolo 7 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta dal Funzionario dell'Ufficio Affari Generali quando occorra uno dei seguenti casi:
 - a) L'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 2;
 - b) L'Associazione non presenti nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, la relazione ivi prevista;
 - c) L'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione di contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
 - d) Le attività effettivamente svolte dall'Associazione non corrispondano ai fini precedentemente dichiarati.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni. In tal caso l'Associazione può presentare ricorso avverso la cancellazione direttamente al Segretario Generale e all'organismo di garanzia costituito dai coordinatori delle consulte tematiche.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo, può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

TITOLO II

FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 8 – PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Capua, ai sensi del D.Lgs n° 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. e dell'art. 17 dello Statuto Comunale valorizza le libere forme associative e cooperative, senza scopo di lucro.
2. La partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini alla vita amministrativa è garantita attraverso:

La messa a disposizione di sedi, sale, immobili di proprietà dell'Ente per convegni, congressi, incontri, attività coincidenti con gli scopi e le finalità del Comune e della Costituzione Repubblicana;

La promozione di forme di partecipazione popolare all'attività amministrativa dell'Ente (Art. 14 Statuto “ Istanze, petizioni, proposte “; Art.15 “Forum dei cittadini”; Art. 19, comma1, “consultazioni”; Art. 20 “Referendum consultivo”)

La Commissione Pari Opportunità (Art. 16 dello Statuto)
 L'istituzione di consulte tecniche (art. 19, comma 2, dello Statuto);
 L'istituzione di consulte di settore (art. 19, comma 3, dello Statuto);
 La tutela del diritto di accesso alle informazioni dei cittadini (Art. 21 Statuto);
 La previsione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio.

Articolo 9 – L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Assemblea Generale delle Associazioni e l'organismo collegiale che riunisce tutte le Associazioni regolarmente iscritte al Registro Comunale ed operanti nelle Consulte di Settore. Ogni Associazione nomina un proprio rappresentante, con diritto di voto, nell'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea generale viene convocata almeno due volte l'anno dai Coordinatori delle Consulte di Settore, che la presiedono a turno, per favorire un confronto del lavoro svolto nei vari settori tematici e l'organizzazione di iniziative comuni (convegni, campagne, ecc.) che riguardano tutto il mondo dell'associazionismo cittadino.
3. L'Assemblea Generale può essere convocata anche su richiesta del Sindaco, dalla Giunta Comunale (almeno ? dei membri), del Consiglio Comunale (almeno ? dei membri), quando è necessario ed utile discutere su questioni di interesse generale o presentare alle Associazioni progetti e campagne promossi dall'Amministrazione Comunale.

4. L'Assemblea Generale può essere convocata, infine su richiesta di almeno ? delle Associazioni iscritte al Registro Comunale. In tal caso, la richiesta deve essere indirizzata ai coordinatori delle Consulte di Settore insieme alla proposta di ordine del giorno.

Articolo 10 – LE CONSULTE DI SETTORE: FINALITA' E ATTRIBUZIONI

1. Le Consulte di Settore sono istituite con lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che localmente hanno maturato conoscenze ed esperienze in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organismi amministrativi con competenze specifiche. Esse sono strumenti di collegamento diretto tra società civile organizzata e Consiglio Comunale.

Articolo 11 – LE CONSULTE DI SETTORE : COSTITUZIONE E AREE TEMATICHE ATTIVATE

1. Sono istituite, coerentemente ai settori di attività del Registro individuati al Comma 3 dell'Art. 1 del presente Regolamento, le seguenti Consulte di Settore:
- | | | | |
|----|----------|---------------|----------------------|
| La | Consulta | della | Cultura |
| La | Consulta | dell'Ambiente | |
| La | Consulta | del | Volontariato Sociale |
2. Le Consulte di Settore tematiche sono costituite, per la prima volta, con deliberazione del Consiglio Comunale e sono permanenti.
3. L'Assemblea Generale delle Associazioni, in caso di aumento del numero di Associazioni iscritte al Registro o di individuazione di nuovi ambiti di intervento, può proporre al Consiglio Comunale l'attivazione di nuove Consulte di Settore.
4. Più Consulte di Settore possono decidere di riunirsi congiuntamente quando debbono trattare argomenti di comune interesse.

Articolo 12 – ISCRIZIONE ALLE CONSULTE DI SETTORE

1. L'iscrizione alle Consulte di settore è effettuata su domanda del legale rappresentante dell'Associazione rivolta al Coordinatore della stessa, contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni o anche in un successivo momento. Con la domanda l'Associazione si impegna a garantire una presenza attiva e continuativa agli incontri, indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo. Il rappresentante effettivo può delegare, in caso di necessità, altra persona. In caso di tre assenze consecutive e ingiustificate, l'Associazione decade dalla Consulta di settore.
2. Ogni Associazione iscritta al Registro Comunale, può iscriversi a non più di due (2) Consulte di settore (con diritto di voto), relative ai suoi settori principali di intervento. Ogni Associazione può, comunque, far pervenire, anche ai Coordinatori delle Consulte di Settore di cui non fa parte, memorie, suggerimenti, proposte, chiedendo di partecipare con un proprio rappresentante (senza diritto di voto) alla discussione di particolari argomenti.

Articolo 13 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE CONSULTE DI SETTORE

1. Sono organi della Consulta: il Coordinatore della Consulta, il Vice Coordinatore, l'Assemblea.
2. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle associazioni regolarmente iscritte alla Consulta di Settore. Le cariche hanno durata biennale e sono assegnate dall'assemblea della Consulta a maggioranza dei presenti regolarmente convocati.
3. Il Coordinatore:
- Ha rappresentanza della Consulta;
 - Convoca l'Assemblea, la presiede e cura la conservazione dei verbali;

- c) Cura i rapporti con gli altri coordinatori delle Consulte di Settore;
- d) In caso d'impedimento e sostituito dal Vice Coordinatore.
4. L'Assemblea della Consulta e il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:
- a) Dal Coordinatore della Consulta di Settore;
- b) Dai rappresentanti delle Forme associative iscritte.
5. Il Sindaco, o suo delegato, ed il Funzionario di Settore, sono invitati permanenti senza diritto di voto. Tutti i componenti dell'assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, rappresentanti di associazioni di altre Consulte su invito del Coordinatore. Gli invitati hanno il diritto di prendere la parola.
6. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore di settore da lui delegato. Il verbale della seduta è affisso nell'apposita bacheca della Consulta: i componenti della Consulta ne possono chiedere una copia allo Sportello delle Associazioni.
7. Spetta all'Assemblea:
- a) Eleggere fra i rappresentanti delle Forme associative il Coordinatore e il Vice Coordinatore;
- b) Determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
- c) Proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore;
- d) Promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
- e) Esprimere osservazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell'Amministrazione Comunale;
- f) Esprimere pareri sui criteri adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di convenzionamenti, assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno ad enti/associazioni operanti nel settore e proporre all'Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali temi.
8. In relazione ai punti (e) ed (f), la Giunta Municipale e/o il Consiglio Comunale possono richiedere il parere preventivo delle Consulte. Tale parere deve essere fornito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della documentazione, salvo diversi termini fissati e giustificati nella richiesta di parere. L'organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri, che però non sono vincolanti, comunicando ai Coordinatori delle Consulte di Settore le determinazioni adottate.
9. Le deliberazioni e i pareri delle Consulte di Settore sono presi a maggioranza dei presenti, regolarmente convocati con un preavviso scritto di almeno sei (6) giorni.
10. Più Consulte di Settore possono decidere di riunirsi congiuntamente quando debbano trattare argomenti di comune interesse.

Articolo 14 – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO TRA LE CONSULTE DI SETTORE

1. I Coordinatori delle singole Consulte, ed in loro sostituzione i Vice Coordinatori, si riuniscono a formare una commissione di coordinamento tra le diverse aree tematiche.
2. Compiti di tale Coordinamento sono:
- a) Proporre all'Amministrazione Comunale nuove modalità di lavoro e di progettazione superando la frammentazione di competenze e le logiche settoriali;
- b) Favorire la comunicazione tra Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
- c) Fungere da raccordo tra le Consulte favorendo le reciproche informazioni e comunicazioni;
- d) Proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte;
- e) Convocare periodicamente l'Assemblea Generale delle Associazioni.
3. Le riunioni della Commissione di Coordinamento sono sempre presiedute dal Sindaco o da suo delegato; vengono da questi convocate oppure possono essere autonomamente convocate da almeno la metà dei Coordinatori delle Consulte di Settore.